TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Friuli-Venezia Giulia, 27 settembre 2003, n. 693

Nel Friuli Venezia Giulia, nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti, ai sensi dell'art. 3 bis, comma 2, della legge regionale 9 marzo 1995, n. 14, la dichiarazione di collegamento con una o più liste costituisce un preciso obbligo per i candidati alla carica di sindaco.

Omissis.

FATTO. Il ricorso n. 218/2003 è rivolto contro le decisioni di non ammettere la candidatura alla carica di Sindaco del sig. ... (ricorrente) e delle liste "..." e "...". Le decisioni sono state motivate con la ritenuta carenza della dichiarazione prevista dall'att. 3 bis della l.r. 9.3.95 n. 14 e quindi la mancata esplicitazione, nei modi di legge ed in maniera inequivocabile, della volontà dei presentatori delle liste suddette di collegamento con il candidato alla carica di Sindaco

Omissis.

In entrambi i casi la 1^ Sottocommissione elettorale circondariale di ... ha ritenuto viziata la dichiarazione di presentazione del candidato alla carica di Sindaco e della lista dei candidati alla carica di Consigliere comunale per carenza di un requisito essenziale in quanto non viene esplicitata nei modi di legge e, quindi, in maniera inequivocabile, la volontà dei presentatori delle due liste ricorrenti del collegamento con il candidato alla carica di Sindaco nella persona del ricorrente....

Il Collegio osserva come, ai sensi del chiaro disposto dell'art. 3 bis, Il comma, della legge regionale n. 14/95 la dichiarazione di collegamento con una o più liste presentate per l'elezione del Consiglio Comunale costituisca preciso obbligo per ciascun candidato alla carica di Sindaco. Detto obbligo può ritenersi assolto, ovviamente, solo in presenza di dichiarazione efficace e la norma espressamente subordina tale efficacia alla convergenza "con analoga dichiarazione resa dai delegati delle liste interessate".

Nel caso delle liste ricorrenti siffatta precisa dichiarazione è sicuramente mancata, e non può certamente desumersi da altra documentazione, ancorché se ne possa sostanzialmente inferire una manifestazione di volontà in tal senso. Infatti la previsione di legge è chiara e richiede una dichiarazione formale, esplicita e precisa, come affermato anche, con riferimento alla analoga disposizione contenuta nell'art. 72 del d.lgs 18.8.2000 n. 267, dalla sentenza della III Sez. del T.A.R. Lombardia, Milano, n. 2104 del 17 maggio 2002.

Il mancato rispetto della precisa disposizione di legge non può essere addebitato alla mancanza della relativa copia nella modulistica fornita dal Comune, cui nessun obbligo al riguardo compete.

Omissis.